

Cuneo, lì 10 luglio 2024

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 24/24/FISC

HAI DETRATTO UN BONUS EDILE? STOP ALLA CESSIONE DELLE RATE RESIDUE. ULTERIORI NOVITA' NEL DECRETO SALVA CONTI

Recentemente è stata pubblicata la Legge di conversione del c.d. “Decreto Salva Conti” entrato in vigore lo scorso 30.3.2024, con l'introduzione di ulteriori limitazioni alle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio/riqualificazione energetica, relative opzioni per lo sconto in fattura/cessione del credito e utilizzo in compensazione dei crediti derivanti dalle stesse.

STOP A CESSIONE DELLE RATE RESIDUE DI DETRAZIONE

A decorrere dal 29.5.2024 non è più possibile esercitare l'opzione per la **cessione delle rate residue di detrazione non ancora fruite**. Tale blocco opera “in ogni caso”, in relazione a interventi che hanno dato origine a detrazioni superbonus ma anche a bonus minori, a prescindere dalla data di inizio degli interventi e di sostenimento delle relative spese.

DETRAZIONE IN 10 RATE E RELATIVI CREDITI IN 4/5 RATE

Per le **spese sostenute dal 2024** per gli interventi rientranti:

- nel superbonus e nel superamento delle barriere architettoniche con detrazione 75%;
- nel sisma bonus e sismabonus acquisti,

la **detrazione** spettante deve essere **ripartita in 10 quote annuali** di pari importo.

 In caso di **opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito esercitata in alternativa alla fruizione della detrazione per le predette spese sostenute dal 2024**, il conseguente **credito d'imposta va comunque utilizzato in 4 quote annuali** in presenza di interventi superbonus, e in **5 quote annuali** in presenza di interventi di superamento delle barriere architettoniche con detrazione del 75%, sisma bonus e sismabonus acquisti.

TRASMISSIONE NUOVI DATI RELATIVI ALLE SPESE AGEVOLABILI

È stato introdotto un **nuovo obbligo di comunicazione**:

- ad ENEA;
- al “**Portale nazionale delle classificazioni sismiche**”

delle informazioni relative ad interventi superbonus di efficientamento energetico e antisismico; l’obbligo riguarda i soggetti che:

- **dall’1.1.2024 hanno presentato la CILA-S o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo** previsto per la demolizione/ricostruzione degli edifici, oppure
- **hanno presentato la suddetta documentazione entro il 31.12.2023 e alla stessa data non hanno concluso i lavori.**

L’**omessa trasmissione** dei dati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di Euro 10.000; in caso di interventi per i quali la **CILA-S/istanza** sia stata presentata **a partire dal 30.3.2024**, l’omessa presentazione della comunicazione preventiva comporta la **decadenza dall’agevolazione**.



Uno specifico DPCM definirà contenuto/modalità/termini della comunicazione.

BLOCCO DELL’ESERCIZIO DELL’OPZIONE, DEROGHE E ASSENZA DI SPESE SOSTENUTE

A decorrere dal **17.2.2023** era stata **bloccata** la possibilità di **esercitare l’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito**, prevedendo una **serie di eccezioni** per:

- gli interventi per i quali era già stata presentata la CILA/richiesto il titolo edilizio abilitativo/approvata l’esecuzione con la delibera assembleare condominiale ovvero i lavori erano già iniziati/era già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti;
- gli interventi di superamento/eliminazione delle barriere architettoniche (con detrazione del 75%).

Le **deroghe al blocco** dell’opzione di cui sopra **non trovano applicazione se al 30.3.2024 non sia stata sostenuta alcuna spesa**, documentata da fattura, **per lavori già effettuati**.

PRESENZA DI RUOLI SCADUTI SUPERIORI A € 10.000

In presenza di **iscrizioni a ruolo/carichi affidati all’Agente della riscossione di importi complessivamente superiori a € 10.000**, per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento, è **sospeso l’utilizzo in compensazione nel mod. F24** dei crediti d’imposta presenti nella “Piattaforma cessione crediti” dell’Agenzia delle Entrate.



La **decorrenza** e le **modalità attuative** sono demandate ad un Provvedimento del MEF.